



COMUNE
DI CERVIA

**SETTORE PROGRAMMAZIONE E
GESTIONE DEL TERRITORIO**

Servizio: **URBANISTICA**

Proposta n. 48 del 20/01/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 43 del 20/01/2021

OGGETTO:

AGEVOLAZIONE FISCALE DENOMINATA "BONUS FACCIATE" - L. 160/2019, ART. 1, CO. 219- 224 (LEGGE DI BILANCIO 2020), COME MODIFICATO DALLA L. 178/2020, ART.1, CO. 59 (LEGGE DI BILANCIO 2021) - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE ASSIMILABILI ALLE ZONE A E B DI CUI AL DM 1444/1968

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Nell'esercizio dei poteri che gli derivano dagli artt. 107 co. 1, 2 e 3 e 183 co. 9 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, dall'art. 53 dello Statuto Comunale e dall'art. 22 del vigente regolamento di contabilità;

Visto l'art. 107 c. 2, D.L. 17/03/2018, come modificato dall'art. 106 c. 3-bis, D.L. 34/2020, che dispone: *"Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*

Considerato che il Consiglio Comunale non ha ancora approvato il Bilancio di previsione 2021-2023 e che pertanto il Comune di Cervia si trova attualmente in regime di esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 267/2000;

Visto il punto 8, dell'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 e in particolare il capoverso che recita: *"Nel corso dell'esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)", con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti"*

Richiamata la Del. di G.C. 36/2020 con la quale è stato approvato il PEG 2020-2022, da

ultimo modificata con Del. di G.C. 296/2020 e conseguentemente sono stati assegnati ai Dirigenti la gestione delle risorse e il perseguimento degli obiettivi;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, co. 219-224, della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha introdotto l'agevolazione fiscale denominata "bonus facciate", che consiste in una detrazione d'imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del DM 1444/1968;
- l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 2/E del 14/2/2020, specifica che gli edifici oggetto di intervento devono essere "ubicati nelle zone A e B di cui al citato DM 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali e che l'assimilazione alle predette zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l'edificio oggetto dell'intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti;
- quanto specificato da tale Circolare risulta fondamentale per chiarire l'ambito di applicazione della agevolazione fiscale, in quanto fissa un principio di assimilazione tra le zone del DM 1444/68 e quelle individuate dagli strumenti di pianificazione che si sono susseguiti nel tempo;

VERIFICATO CHE l'art. 1, co. 59 della L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) ha esteso la possibilità di avvalersi dell'agevolazione fiscale denominata "bonus facciate" anche all'anno 2021;

RICHIAMATO il parere espresso in materia dalla Regione Emilia-Romagna, Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica, dei Trasporti e del Paesaggio, PG/2020/0204782 del 09.03.2020;

DATO ATTO CHE il DM 1444/68, all'art. 2 definisce le zone territoriali omogenee distinguendo le zone urbane per grado di urbanizzazione, come segue:

- A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A) si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;
- C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);
- D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;
- E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda

insediamenti da considerare come zone C);

- F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale;

DATO ATTO ALTRESÌ CHE:

- con la LR 20/2000, e successivamente con la recente LR 24/2017, la Regione Emilia Romagna ha radicalmente modificato la modalità di classificazione e di individuazione delle funzioni del territorio comunale, superando l'individuazione per zone omogenee;
- che con Del. di C.C. 70/2018 il Comune di Cervia ha approvato il nuovo Piano Urbanistico Generale PUG che definisce le invarianze strutturali e le scelte strategiche di assetto e sviluppo urbano, orientate prioritariamente alla rigenerazione del territorio urbanizzato, alla riduzione del consumo di suolo e alla sostenibilità ambientale e territoriale degli usi e delle trasformazioni;

CONSIDERATO CHE, al fine di rendere più agevole e immediata, anche per il cittadino, la verifica in merito alla zona territoriale in cui ricade l'immobile oggetto di intervento, è stata effettuata dal Servizio Urbanistica, una comparazione tra le Zone territoriali omogenee A e B di cui al richiamato DM 1444/1968 e gli Ambiti definiti nel PUG vigente;

RITENUTO necessario, esclusivamente ai fini dell'applicazione dell'art. 1, co. 219, della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), come modificato dall'art. 1, co. 59, della L. 178/2020, dare atto della corrispondenza tra le Zone territoriali omogenee A e B di cui al richiamato DM 1444/1968 e gli Ambiti definiti nel PUG vigente, come risulta dagli allegati A e B al presente provvedimento;

EVIDENZIATO CHE il Responsabile del Procedimento ha verificato la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall'ordinamento per l'adozione dell'atto ed in particolare ha provveduto a verificare la legittimità, regolarità e correttezza del presente atto ai sensi del vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

VISTI:

- la L. 160/2019;
- la Circolare n. 2/E del 14/2/2020 dell'Agenzia delle Entrate;
- il DM 1444/1968;
- la LR 24/2017;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

- DI DARE ATTO, esclusivamente ai fini dell'applicazione dell'art. 1, co. 219-224, della L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), come modificato dall'art. 1, co. 59, della L. 178/2020, relativamente all'agevolazione fiscale denominata "bonus facciate", della corrispondenza tra le Zone territoriali omogenee A e B di cui al richiamato DM 1444/1968 e gli Ambiti definiti nel PUG vigente, come declinato nell'allegato A e rappresentato nell'allegato B, entrambi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- DI DISPORRE CHE, a richiesta degli interessati, il Servizio Urbanistica rilascia un

certificato da cui risulti, sulla base dei criteri definiti con il presente provvedimento che l'immobile oggetto di intervento ricade in ambito territoriale assimilato alle zone A o B del DM 1444/1968;

Il Dirigente

Daniele Capitani / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate